



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE UMBRIA**

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: [cru@figc.it](mailto:cru@figc.it)

NUMERO COMUNICATO 192 TER DATA COMUNICATO 13/05/2022

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

## Sommario

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE ..... 3186

# CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, composta dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Dott. Domenico Oristanio e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 12 Maggio 2022**, ha assunto la seguente decisione:

## REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C1

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' A.S.D. GUBBIO BURANO, IN MERITO ALLA GARA GUBBIO BURANO – GADTCH 2000 DISPUTATASI A GUBBIO IL 23.04.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 176/bis DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 28.04.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE BEI MATTEO PER N° 10 GARE.**

HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 12.05.2022, la seguente decisione:

I direttori di gara hanno ribadito a questa Corte il comportamento reiteratamente offensivo posto in essere nei confronti dell'arbitro nr. 2, dal calciatore BEI, nonché il colpo inferto con il proprio petto da tale calciatore sempre all'arbitro nr. 2.

Gli episodi sono meritevoli di adeguata sanzione; considerato, peraltro, che il comportamento offensivo potrebbe effettivamente essere iniziato a causa di un equivoco da parte del calciatore BEI in merito ad una frase pronunciata dall'arbitro nr. 2 rivolta all'arbitro nr.1 ( che il calciatore invece avrebbe inteso rivolta a se stesso) e che il colpo al petto non ha determinato alcuna conseguenza all'arbitro, si ritiene congrua la sanzione di sette giornate di squalifica.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento** del reclamo, **riduce la squalifica** al calciatore BEI Matteo a **sette giornate** effettive di gara.

**Dispone restituirsi** la tassa reclamo.

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Avv. Francesco Temperini Presidente

Dott. Domenico Oristanio

Rag. Riccardo Toccaceli

\*\*\*\*\*

**PUBBLICATO IN PERUGIA IL 13 MAGGIO 2022.**

Il Segretario  
Valerio Branda

Il Presidente  
Luigi Repace